



**“M.I.U.R. - Ministero dell’ Istruzione dell’Università e della Ricerca”
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ISTRUZIONE
“GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO”**

Via Donatori di Sangue, n. 1 – 01039 VIGNANELLO Tel. 0761754439 - 756902 – 0761755727 (fax)
e-mail:vtic813004@istruzione.it
C.F.: 90056830566

**REGOLAMENTO SULL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI
ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001**

Art. 1 - Finalità

Ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.I. n. 44 del 1° Febbraio 2001, l’Istituzione Scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa.

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.

Art. 2 - Disciplina

Ai sensi dell’art. 40 comma 2 del D.I. n. 44 del 1°Febbraio 2001, il Consiglio d’Istituto disciplina, nel presente Regolamento, le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21 ottobre 2016, viene allegato al Regolamento d’Istituto di cui diventa parte integrante.

Art. 3 - Requisiti professionali

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni, gli stessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Aderenza agli obiettivi richiesti dal Progetto;
- Competenze professionali e qualità del *curriculum*;
- Attività di libera professione nel settore;
- Convenienza in termini di costo/beneficio;
- La continuità, qualora i Docenti responsabili del progetto, sentite le famiglie, a parità dei costi, abbiano espresso una valutazione positiva dell’attività già svolta;
- Convenienza dell’offerta, soddisfatte le condizioni precedenti.

Art. 4 - Procedura per la scelta dei contraenti

Il Dirigente Scolastico, al momento dell'acquisizione agli Atti dei Progetti previsti nel PTOF, qualora alcuni progetti richiedano per la loro realizzazione il ricorso a specifiche professionalità e, dopo aver accertato l'impossibilità oggettiva di avvalersi delle risorse professionali presenti all'interno dell'Istituzione Scolastica, avvia la procedura di selezione per l'affidamento di eventuali incarichi ad esperti esterni, attraverso bandi di gara con affissione di avvisi all'Albo e pubblicazione sul sito *Web* dell'Istituzione scolastica. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la partecipazione alla gara.

Nel termine stabilito per la partecipazione degli interessati alla gara, previa valutazione comparativa dei concorrenti, il Dirigente Scolastico, acquisita la documentazione e verificata la compatibilità con il progetto della Scuola, stipula contratti di prestazione d'opera con esperti esterni alla Pubblica Amministrazione sia in forma individuale o tramite Associazioni.

I contratti di cui al presente Regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

Art. 5 - Deroghe

Non è prevista la procedura di selezione nel caso in cui non esistano nel territorio altri soggetti, ditte o enti simili. Resta invariata, comunque, la procedura di acquisizione della documentazione, verifica sulla compatibilità con il progetto della Scuola e la stipula del contratto di prestazione d'opera con esperti esterni alla Pubblica Amministrazione sia in forma individuale o tramite Associazioni.

Art. 6 - Determinazione del compenso

Il Consiglio d'Istituto determina, in relazione al progetto da attuare, il compenso da corrispondere, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, secondo il criterio che il limite massimo di spesa rispecchi il principio basilare di economicità, qualunque sia la provenienza della risorsa a copertura del costo, e in particolare, qualora la risorsa sia a carico delle famiglie deve essere comunque garantita la partecipazione totale di tutti gli alunni, senza discriminazione alcuna, nel rispetto della "volontarietà" partecipativa a livello economico da parte delle famiglie. A tale scopo ogni anno il Consiglio d'Istituto stabilirà il limite massimo ad alunno, privilegiando, comunque, il compenso forfetario della prestazione.

Art. 7 - Doveri e responsabilità dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'Istituzione Scolastica i seguenti impegni:

- Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della Scuola;
- Definire con la Scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli Insegnanti durante l'attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli Insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione Scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Vignanello, 24 ottobre 2016

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Antonietta BIAGGIOLI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)